I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 1969

concernente talune procedure d'intervento del Comitato permanente per i prodotti alimentari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che, nei casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l'esecuzione delle regole stabilite nel settore dei prodotti alimentari, è opportuno prevedere una procedura che instaura una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in sede di Comitato permanente per i prodotti alimentari istituito dalla decisione del Consiglio del 13 novembre 1969 [1],

A. Approva, come soluzione di principio, l'inserimento negli atti del Consiglio da adottare in materia di prodotti alimentari, delle seguenti disposizioni:

«Articolo i)

1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato permanente per i prodotti alimentari, in appresso denominato il «Comitato», viene investito della questione dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del Comitato.

b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal Comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure in questione sono adottate dalla Commissione.

[1] GU n. L 291 del 19. 11. 1969.

Articolo ii) [1]

Le disposizioni dell'articolo i) sono applicabili per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data in cui il Comitato è stato consultato per la prima volta, in base all'articolo i), paragrafo 1.»

B. Prevede che, nei casi che, a parere della Commissione, rivestono un'importanza particolare, la Commissione sottoporrà direttamente le proposte al Consiglio, che si pronuncia a maggioranza qualificata.

C. Conviene che in ogni atto del Consiglio sia precisato per quali disposizioni in esso contenute sarà fatto ricorso alle procedure sopra definite.

[1] Questo testo dovrebbe essere inserito negli atti concernenti il settore dei prodotti alimentari che saranno adottati dal Consiglio prima che il Comitato sia stato consultato per la prima volta. Negli atti successivi il testo da riprendere dovrebbe essere il seguente:
«Le disposizioni dell'articolo i) sono applicabili fino al .....» (la data è quella che risulta dall'applicazione del testo che sarà inserito nel primo atto adottato dal Consiglio).